

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **SALDO IMU ENTRO IL 16 DICEMBRE 2024**

In questa scheda si riportano le modalità di calcolo e di versamento del saldo IMU 2024, in scadenza il prossimo 16 dicembre, sulla base della normativa in vigore anche per il 2024 ("nuova IMU").

- **IL CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO 2024 PER I DIPENDENTI**

In questa scheda riepiloghiamo il conguaglio fiscale di fine anno 2024 per i dipendenti.

- **PIANIFICAZIONE FISCALE 2025 E GLI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER I SOGGETTI "TRASPARENTI"**

Anticipando entro fine anno alcuni atti riferiti a imprese familiari, società di persone, e S.r.l. trasparenti, è possibile attribuire rilevanza fiscale, già dal 2024 ovvero dal 2025, alle operazioni in essi contenute. In questa scheda analizziamo di quali fattispecie si tratta e quali sono le condizioni da rispettare per non differire ulteriormente gli effetti fiscali connessi a tali operazioni.

- **CONTRIBUTO FORMAZIONE AUTOTRASPORTO: DOMANDE DAL 10 DICEMBRE 2024**

Pronte le regole per la richiesta degli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi per l'annualità 2025. Con il D.M 6 agosto 2024 sono state definite le modalità per la richiesta e l'erogazione del contributo a supporto delle attività di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto. Le domande potranno essere inviate dal 10 dicembre 2024. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruire dell'agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

Pagina 25

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 06.12.2024 AL 20.12.2024**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Nuovo Codice della Strada: legge in GU

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29.11.2024 la [Legge del 25 novembre 2024 n. 177](#) di **modifica del Codice della Strada** recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della Strada (d.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285), che entrerà in vigore il 14 dicembre 2024.

Si prevedono in particolare:

- ◆ un sistema più severo di penalizzazione dei punti e di sospensioni della patente,
- ◆ aggravamenti delle sanzioni per l'uso di cellulare alla guida,
- ◆ una disciplina specifica per l'utilizzo dei monopattini in particolare ai fini della sicurezza.

Cassa in deroga settore moda 2024: le istruzioni INPS

La [Circolare INPS n. 99 del 26 novembre 2024](#) illustra le disposizioni introdotte dal Decreto-legge n. 160/2024, con riferimento alle **prestazioni di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti** nei settori **tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario** (TAC).

Questo trattamento è concesso in deroga ai limiti stabiliti dal D.lgs. 148/2015 e dal regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato (FSBA).

Sono ammessi al beneficio i datori di lavoro, anche artigiani, che soddisfano i **seguenti requisiti**:

- ◆ Classificazione nei settori Industria o Artigianato ai sensi della Legge n. 88/1989.
- ◆ Esercizio di attività identificate dai codici ATECO specificati nell'Allegato 1 della circolare.
- ◆ Forza lavoro media pari o inferiore a 15 dipendenti nel semestre precedente.

La procedura è disponibile sulla **piattaforma telematica INPS "OMNIA IS"**.

ATTENZIONE: È obbligatorio informare le rappresentanze sindacali.

È previsto un tetto massimo di spesa di 64,6 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Flusso Uniemens: I datori di lavoro devono associare il codice evento "ISU" all'istanza. Per il conguaglio, occorre utilizzare il codice causale "L907".

Per il pagamento diretto, i datori di lavoro devono inviare i flussi "UniEmens-Cig" seguendo le indicazioni fornite in precedenti circolari (n. 62/2021, n. 2519/2022).

Portale SIISL: Iscrizione automatica per percettori NASPI e DISCOLL

Il **Portale SIISL** (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa) previsto dal Decreto Lavoro 48/2023 è nato per contribuire a gestire i percorsi di inclusione lavorativa collegati all'Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto Formazione Lavoro SFL che hanno sostituito il precedente Reddito di Cittadinanza.

Negli ultimi mesi, anche grazie all'intelligenza artificiale, sta evolvendo verso una gestione più ampia del mercato del lavoro e **a breve permetterà l'accesso generalizzato a tutti i cittadini in cerca di occupazione e aziende alla ricerca di personale**.



È stato pubblicato a questo fine il [decreto ministeriale 174 del 21 novembre 2024](#) con le modalità attuative di questa implementazione.

Il 29 novembre INPS ha pubblicato il [messaggio di istruzioni 4011-2024](#) sull'iscrizione automatica al SIIISL per i percettori di NASPI e DISCOLL.

Contratti di solidarietà 2023: domande sgravio entro il 10 dicembre

Dal 30 novembre al 10 dicembre 2024 è aperta la piattaforma per l'inoltro delle **domande di riduzione contributiva per l'anno 2024** per i **contratti di solidarietà industriale difensiva**.

Ricordiamo che si tratta dello **sgravio del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro** previsto per situazioni di crisi e riorganizzazione aziendale a seguito dei quali un accordo in sede ministeriale preveda per i lavoratori una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%. Lo sgravio va richiesto esclusivamente attraverso l'applicativo web "[sgravidsonline](#)" sul portale dedicato alla decontribuzione per contratti di solidarietà industriale, cui si accede con le credenziali SPID o CIE (carta d'identità elettronica).

Il pagamento dell'imposta di bollo è consentito solo mediante il sistema "PagoPA", utilizzando l'apposita funzione integrata all'interno dell'applicativo.

Licenziamento nullo senza contestazione disciplinare

La recente **ordinanza della Corte di cassazione n. 28971 2024** ha affrontato un caso di **licenziamento disciplinare** che ha sollevato la questione del rispetto delle procedure previste dalla legge.

Il licenziamento di un dipendente è stato dichiarato illegittimo per la mancanza di una preventiva contestazione degli addebiti, un vizio che ha invalidato l'intero procedimento e resa applicabile la reintegra per il lavoratore.

Con questa decisione, la Corte **ha ribadito l'importanza delle tutele previste dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori**, sottolineando **che il rispetto delle procedure disciplinari non è un semplice formalismo**, ma un principio essenziale per garantire la giustizia nei rapporti di lavoro.

Fondo perduto Superbonus indigenti: 100% di spettanza

Le Entrate con il [Provvedimento 431551 del 29 novembre 2024](#) hanno **fissato al 100%** la percentuale di spettanza della misura agevolativa relativa alla ristrutturazione degli immobili nota come **superbonus indigenti per i soggetti con redditi fino a 15mila euro**.

Le regole sono state stabilite dal Provvedimento n 360503 del 18 settembre dell'Agenzia delle Entrate e la misura è disciplinata dal Decreto 6 agosto del MEF, pubblicato in GU n 208 del 5 settembre, con la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell'anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Regime transfrontaliero di franchigia: novità dal 1° gennaio

Pubblicato in GU n. 281 del 30 novembre il [Decreto legislativo n 180/2024](#) per **attuazione delle direttive UE sul regime speciale IVA per le PMI**.

Le novità **saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2025**.



In particolare, la lettera c) dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 180, introduce nel testo del dpr n. 633 del 1972, il **Titolo V-ter disciplinante il regime transfrontaliero di franchigia in recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/285**, con l'obiettivo di armonizzare il regime fiscale europeo e incentivare la competitività delle piccole realtà imprenditoriali, ovvero viene disciplinato:

- ◆ il regime di franchigia applicato nello Stato italiano da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea (sezione I),
- ◆ ed il regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell'Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato (sezione II).

Si ricorda che il **regime di franchigia**, è il regime in forza del quale **i soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea**, aventi un volume d'affari non superiore a determinate soglie, **non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta**.

Agevolazioni prima casa iscritti AIRE: le regole

Con [Risposta a interpello n. 234 del 2 dicembre](#) le Entrate replicano ad una istante che:

- ◆ è stata residente in Italia dove ha svolto attività lavorativa;
- ◆ si è trasferita all'estero per motivi di lavoro;
- ◆ è iscritta all'A.I.R.E.;
- ◆ è rientrata « temporaneamente in Italia per la necessità di collaborare nell'assistenza familiare» ove ha lavorato e lavora attualmente, con contratti a tempo determinato;
- ◆ con atto notarile di compravendita del 2023 e ha acquistato una abitazione in Italia, fruendo delle agevolazioni c.d. "prima casa" e, a tal fine, dichiarava in atto che «l'immobile è ubicato nel Comune ove intende stabilire la propria residenza entro diciotto mesi» dall'acquisto.

Ciò premesso, l'istante fa presente di essere interessata al mantenimento della residenza all'estero e l'iscrizione all'A.I.R.E. e, dunque, per conservare le agevolazioni in esame, chiede di poter procedere alla rettifica della dichiarazione precedentemente resa ,

L'agenzia nella risposta precisa ricordando la normativa per cui:

- ◆ «possono accedere al beneficio fiscale in esame le persone fisiche che, contestualmente:
- ◆ si siano trasferite all'estero per ragioni di lavoro.
- ◆ abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all'acquisto dell'immobile. A tal proposito si precisa che, con detto termine, si intende ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione.
- ◆ Per fruire dell'agevolazione, devono ricorrere naturalmente anche le condizioni di cui alle lettere b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune) e c) (novità nel godimento dell'agevolazione) della Nota II bis.

Premesso quanto sopra, dunque, possono accedere le persone fisiche che, contestualmente «siano trasferite all'estero per ragioni di lavoro» al momento dell'atto di acquisto dell'abitazione in Italia.

Tale ultima circostanza assume rilievo dirimente nella fattispecie in esame, in cu, l'istante è rientrato in Italia e al momento dell'acquisto dell'immobile svolgeva la propria attività lavorativa in Italia. Dunque, non risulta integrato, al momento dell'acquisto dell'immobile, il presupposto di



acquirente "trasferito all'estero per ragioni di lavoro". L'Agenzia ritiene che l'Istante non possa procedere alla rettifica della dichiarazione precedentemente resa e godere dell'agevolazione.

Affitti brevi: Check-in da remoto illegittimo per il Ministero

La [Circolare del 18 novembre](#), del Capo della Polizia Pisani, interviene a precisare che **l'identificazione da remoto degli ospiti nelle strutture ricettive**, utilizzata in particolare nei bed and breakfast e locazioni brevi tramite piattaforme digitali, **non rispetta i requisiti di sicurezza stabiliti dalla legge**.


Il documento, indirizzato a tutte le Prefetture, **richiama l'illegalità delle keybox**, ossia le cassette di sicurezza che custodiscono le chiavi dell'appartamento all'ingresso dello stabile, in quanto contravvengono all'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps).

Si sottolinea invece che i gestori delle strutture sono tenuti a verificare l'identità degli ospiti direttamente e devono trasmettere i dati degli ospiti alle Questure e si raccomanda quindi alle prefetture di diffondere le novità della circolare ai soggetti interessati.



SALDO IMU ENTRO IL 16 DICEMBRE 2024

In questa scheda si riportano le **modalità di calcolo e di versamento del saldo IMU 2024, in scadenza il prossimo 16 dicembre**, sulla base della **normativa in vigore** anche per il 2024 ("nuova IMU").


SALDO IMU ENTRO IL 16 DICEMBRE 2024	
PREMESSA	<p>A partire dall'anno 2020 l'imposta unica comunale IUC è stata abolita, e sia l'IMU che la TASI sono state sostituite dalla "nuova IMU", normativa molto simile a quella precedente che si applica sull'intero territorio nazionale².</p> <p>Alcuni chiarimenti in merito sono stati forniti dal MEF con la Circolare n. 1/DF del 18.03.2020.</p> <p>Da notare che la Corte di cassazione ha affermato³ che l'occupazione abusiva di un immobile da parte di terzi non incide sull'obbligo del proprietario di corrispondere l'IMU: questo perché, ai fini IMU, bisogna dare rilevanza al titolo di proprietà e non, invece, all'effettiva disponibilità del bene.</p>
AMBITO DI APPLICAZIONE	<p>Il presupposto dell'IMU è il possesso dell'immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale (come usufrutto, uso e abitazione, superficie o enfiteusi).</p> <p>Sono inoltre soggetti passivi di IMU:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce ai soli fini IMU il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;◆ il concessionario, in caso di concessione di aree demaniali;◆ il locatario (ovvero chi fruisce dell'immobile), dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, per gli immobili in leasing. <p>In presenza di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>Sono esenti IMU le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso, e le relative pertinenze; sono invece soggette ad IMU, con aliquota ridotta (0,5%) e detrazione di euro 200, le abitazioni principale di lusso, ossia quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>Ricordiamo che si considera "abitazione principale" l'immobile utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente.</p> <p> Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e residenza in immobili diversi (situati nello stesso o in diversi Comuni), le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile.</p>

¹ regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 160/2019.

² fatta salva l'**autonomia impositiva** delle **Province Autonome** di Trento (TMS) e Bolzano (TMI), così come della **Regione Friuli-Venezia Giulia**

³ con la sentenza n. 29868 del 25.10.2021.





L'**esenzione IMU** si applica anche alle seguenti fattispecie:

PREVISTA DAL COMUNE	
1	unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari , purché non locata
PREVISTA DALLA LEGGE	
1	unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
2	fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008, adibiti ad abitazione principale
3	unico immobile , iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale: <ul style="list-style-type: none"> ◆ in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare; ◆ dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; ◆ del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; ◆ appartenente alla carriera prefettizia; per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

Sono inoltre **esenti** dall'**IMU**:

- ◆ gli **immobili posseduti dallo Stato**, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- ◆ **fabbricati** classificati o classificabili nel **gruppo catastale da E/1 a E/9;**
- ◆ **fabbricati destinati ad usi culturali** (come musei, biblioteche, archivi eccetera);
- ◆ **fabbricati destinati** esclusivamente all'**esercizio del culto;**
- ◆ **fabbricati** di proprietà della **Santa Sede;**
- ◆ **immobili posseduti e utilizzati** dagli **enti non commerciali** destinati allo svolgimento di attività non commerciali; in presenza di uso promiscuo, la parte da assoggettare ad IMU è quella destinata all'esercizio di attività commerciali.

Sono **esenti IMU** anche i **terreni agricoli**:



	<ul style="list-style-type: none"> ◆ posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole⁴, indipendentemente dall'ubicazione; ◆ ubicati nei Comuni delle isole minori⁵, ossia <table border="1" data-bbox="563 387 1473 1312"> <tr> <td>ISOLE TREMITI</td> <td>San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa</td> </tr> <tr> <td>PANTELLERIA</td> <td>Pantelleria</td> </tr> <tr> <td>ISOLE PELAGIE</td> <td>Lampedusa, Lampione, Linosa</td> </tr> <tr> <td>ISOLE EGADI</td> <td>Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Ustica</td> </tr> <tr> <td>ISOLE EOLIE</td> <td>Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina</td> </tr> <tr> <td>ISOLE SUSCITANE</td> <td>Sant'Antioco, San Pietro</td> </tr> <tr> <td>ISOLE DEL NORD SARDEGNA</td> <td>La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara</td> </tr> <tr> <td>ISOLE PARTENOPEE</td> <td>Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara</td> </tr> <tr> <td>ISOLE PONZIANE</td> <td>Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano</td> </tr> <tr> <td>ISOLE TOSCANE</td> <td>Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.</td> </tr> <tr> <td>ISOLE DEL MARE LIGURE</td> <td>Palmaria, Tino, Tinetto</td> </tr> <tr> <td>ISOLA DEL LAGO D'ISEO</td> <td>Monte Isola</td> </tr> </table> ◆ a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; ◆ ricadenti in aree montane o di collina delimitate⁶. <p>A partire dal 01.01.2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "beni merce"). Questo vale però solamente fino a che permanga tale destinazione, e gli immobili non siano in ogni caso locati. Attenzione però al fatto che, in tale caso, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU, nella quale occorre indicare simile esenzione. In caso contrario non sarà infatti possibile usufruire del beneficio in esame – posto che l'adempimento è stabilito a pena di decadenza.</p>	ISOLE TREMITI	San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa	PANTELLERIA	Pantelleria	ISOLE PELAGIE	Lampedusa, Lampione, Linosa	ISOLE EGADI	Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Ustica	ISOLE EOLIE	Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina	ISOLE SUSCITANE	Sant'Antioco, San Pietro	ISOLE DEL NORD SARDEGNA	La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara	ISOLE PARTENOPEE	Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara	ISOLE PONZIANE	Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano	ISOLE TOSCANE	Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.	ISOLE DEL MARE LIGURE	Palmaria, Tino, Tinetto	ISOLA DEL LAGO D'ISEO	Monte Isola
ISOLE TREMITI	San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa																								
PANTELLERIA	Pantelleria																								
ISOLE PELAGIE	Lampedusa, Lampione, Linosa																								
ISOLE EGADI	Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Ustica																								
ISOLE EOLIE	Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina																								
ISOLE SUSCITANE	Sant'Antioco, San Pietro																								
ISOLE DEL NORD SARDEGNA	La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara																								
ISOLE PARTENOPEE	Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara																								
ISOLE PONZIANE	Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano																								
ISOLE TOSCANE	Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.																								
ISOLE DEL MARE LIGURE	Palmaria, Tino, Tinetto																								
ISOLA DEL LAGO D'ISEO	Monte Isola																								
<p>BASE IMPONIBILE</p>	<p>La base imponibile IMU si calcola assumendo come valore dell'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la rendita catastale risultante all'inizio del periodo, ◆ rivalutata del 5%, ◆ applicando alla rendita rivalutata i seguenti moltiplicatori. 																								

⁴ di cui all'art. 1, comma 3, D.lgs. 99/2004.

⁵ di cui all'Allegato A annesso alla Legge 448/2001.

⁶ ai sensi dell'art. 15, Legge 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla [circolare MEF n. 9 del 14.06.1993](#).



CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORE
GRUPPO A (ESCLUSO A/10)	160
CATEGORIE C/2, C/6 E C/7	
GRUPPO B	140
CATEGORIE C/3, C/4 E C/5	
CATEGORIE A/10 E D/5	80
GRUPPO D (ESCLUSO D/5)	65
CATEGORIA C/1	55



Le **variazioni di rendita catastale** intervenute **in corso d'anno**, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono **effetti** dalla **data di ultimazione dei lavori** o, se antecedente, dalla **data di utilizzo**.

La **base imponibile è ridotta al 50%** per:

- ◆ gli **immobili di interesse storico-artistico**⁷;
- ◆ i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili**⁸ e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- ◆ gli **immobili** esclusi quelli "di lusso" (A/1, A/8 e A/9) **concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale** a condizione che:
 - ✓ il contratto sia registrato,
 - ✓ il **comodante**
- possieda un solo immobile in Italia, e
- risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica **anche** nel caso in cui il **comodante**, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un **altro immobile adibito a propria abitazione principale**, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La riduzione del 50% si applica **anche** al **coniuge del comodatario** nel caso di **decesso di quest'ultimo e presenza di figli minori**.

La riduzione è invece pari al **50%** per l'**unità immobiliare** (una sola) ad **uso abitativo**, non locata né concessa in comodato, **posseduta in Italia da soggetti non residenti e titolari di pensione** maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

⁷ di cui all'art. 10 del codice di cui al D.lgs. 42/2004.

⁸ l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.





Per gli **immobili locati a canone concordato**, l'**imposta** risultante dall'applicazione dell'aliquota stabilita dal Comune è **ridotta al 75%**.

Per i **fabbricati di categoria D privi di rendita**, posseduti da imprese e **distintamente contabilizzati**, si assume il valore che risulta dalle **scritture contabili**, applicando per ciascun anno di formazione i **coefficienti** annualmente stabiliti con apposito **Decreto Ministeriale** – per l'anno in corso si tratta del [D.M. 08.03.2024](#).

Per le **aree fabbricabili**, invece, si deve considerare il **valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'01.01.2024**.

Di seguito si riepilogano le **descrizioni dei vari gruppi catastali**, utili ai fini del calcolo dell'IMU:

GRUPPO CATASTALE "A"	
A/1	Abitazioni di tipo signorile
A/2	Abitazioni di tipo civile
A/3	Abitazioni di tipo economico
A/4	Abitazioni di tipo popolare
A/5	Abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6	Abitazioni di tipo rurale
A/7	Abitazioni in villini
A/8	Abitazioni in ville
A/9	Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10	Uffici e studi privati
A/11	Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
GRUPPO CATASTALE "B"	
B/1	Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme
B/2	Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)
B/3	Prigioni e riformatori
B/4	Uffici pubblici
B/5	Scuole e laboratori scientifici
B/6	Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/7	Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto
B/8	Magazzini sotterranei per depositi di derrate
GRUPPO CATASTALE "C"	
C/1	Negozi e botteghe



	C/2	Magazzini e locali di deposito				
	C/3	Laboratori per arti e mestieri				
	C/4	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)				
	C/5	Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)				
	C/6	Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)				
	C/7	Tettoie chiuse od aperte				
	GRUPPO CATASTALE "D"					
	D/1	Opifici				
	D/2	Alberghi e pensioni (con fine di lucro)				
	D/3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)				
	D/4	Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)				
	D/5	Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)				
	D/6	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)				
	D/7	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni				
	D/8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni				
	D/9	Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio				
	D/10	Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole				
	<p>Ai fini del calcolo della base imponibile occorre ricordare che l'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni è computato per intero.</p> <p>In caso di acquisto dell'immobile durante l'anno va considerato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente; ◆ l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. 					
ALIQUOTE IMU	<p>Una volta determinata la base imponibile occorre moltiplicarla per l'aliquota di riferimento. Le aliquote IMU sono deliberate dai Comuni rispettando i seguenti limiti:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>IMMOBILI</th> <th>ALIQUOTA DI BASE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8, A/9 E RELATIVE PERTINENZE</td> <td>0,5%</td> </tr> </tbody> </table>		IMMOBILI	ALIQUOTA DI BASE	ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8, A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,5%
IMMOBILI	ALIQUOTA DI BASE					
ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8, A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,5%					



		(i comuni possono aumentarla o ridurla fino all'azzeramento)
	FABBRICATI RURALI AD USO COMMERCIALE	0,1% (i comuni possono ridurla fino all'azzeramento)
	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA	0,1%⁹ (i comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o ridurla fino all'azzeramento)
	TERRENI AGRICOLI	0,76% (i comuni possono aumentarla fino all'1,06% o ridurla fino all'azzeramento)
	IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO D	0,86% di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato (i comuni possono aumentarla fino all'1,06% o ridurla fino allo 0,76%)
	IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E ALTRI IMMOBILI (DIVERSI DAI PRECEDENTI)	0,86% (i comuni possono aumentarla fino all'1,06% o ridurla fino all'azzeramento)
	<p>In ogni caso, considerato l'ampio raggio d'azione riservato ai Comuni, è indispensabile verificare quanto deliberato dal Comune e pubblicato sul sito Internet del MEF. Va considerato che, a partire dal 2023, qualora il Comune competente non proceda con una nuova delibera delle aliquote IMU, si appliceranno le aliquote base previste dalla legge.</p>	
TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO	<p>L'IMU deve essere versata in due rate di pari importo (50%), come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la prima (acconto) entro il 16 giugno dell'anno di riferimento. In questo caso l'imposta è calcolata utilizzando le aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente; ◆ la seconda (saldo) entro il successivo 16 dicembre, utilizzando le aliquote e detrazioni dell'anno in corso, qualora pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento. <p>Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, in tal caso da corrispondere entro il 16 giugno.</p> <p>Al contrario, in considerazione del "verificarsi di una particolare situazione", il singolo Comune può deliberare la possibilità di versare sia la</p>	

⁹ fino all'anno 2021, mentre dal 1° gennaio 2022 sono esenti.



prima che la seconda rata entro il 16 dicembre o entro un diverso termine, fissando l'ambito di applicazione, il nuovo termine di versamento ed eventuali adempimenti o requisiti richiesti.

Rispetto a quanto visto fanno eccezione gli **enti non commerciali**, che **versano l'IMU in 3 rate**:

- ◆ le **prime 2** (entro il **16 giugno** e il **16 dicembre** dell'anno di riferimento) nella misura del **50% ciascuna**, calcolata sull'imposta dell'anno precedente;
- ◆ la **terza a conguaglio** dell'imposta complessivamente dovuta, entro il **16 giugno dell'anno successivo** a quello cui si riferisce il versamento sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet del MEF **entro il 28 ottobre** dell'anno di riferimento.

Il versamento può essere effettuato **con mod. F24 o con bollettino di conto corrente postale o** tramite la piattaforma **"PagoPA"**.

Come in passato, l'**importo minimo di versamento** è pari a **euro 12**, e il **singolo Comune** può comunque fissare un **diverso importo minimo**.

Se il **versamento** avviene **con il mod. F24** è necessario utilizzare i seguenti **codici tributo**:

CODICE TRIBUTO	TIPO DI IMMOBILE
3912	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (CATEGORIE A/1, A/8, A/9)
3913	FABBRICATI RURALI AD USO COMMERCIALE
3914	TERRENI
3916	AREE FABBRICABILI
3918	ALTRI FABBRICATI
3925	IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D (STATO)
3930	IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D (COMUNE)
3939 ¹⁰	FABBRICATI C.D. BENI MERCE

¹⁰ istituito con [risoluzione n. 29/E del 29.05.2020](#).



IL CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO 2024 PER I DIPENDENTI

In questa scheda riepiloghiamo il conguaglio fiscale di fine anno 2024 per i dipendenti.

IL CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO 2024 PER I DIPENDENTI	
PREMESSA	<p>La tassazione ordinaria applicata in acconto sulle retribuzioni percepite dai dipendenti nel periodo d'imposta necessita di un conguaglio di fine anno: in questa sede il datore di lavoro determina, grazie alla disponibilità del reddito complessivamente totalizzato nell'anno</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'IRPEF netta definitiva dovuta dal contribuente (lavoratore) b) l'effettiva spettanza (e relativo importo) delle somme a titolo di bonus IRPEF e bonus Natale. <p>In generale, l'assoggettamento a tassazione dei redditi di lavoro dipendente avviene secondo il principio della ritenuta alla fonte¹¹: questo significa che i redditi sono soggetti alla ritenuta d'acconto con riguardo al periodo di paga (mese, quindicina, settimana, giornata) in cui sono effettivamente corrisposti. Le modalità di effettuazione della ritenuta cambiano a seconda che si tratti di tassazione ordinaria o tassazione separata.</p> <p>La tassazione ordinaria si applica in due momenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ all'atto della corresponsione della retribuzione (nel rispetto del principio della ritenuta a titolo d'acconto); ◆ in sede di conguaglio di fine anno / fine rapporto. <p>La tassazione separata è invece riservata ai redditi rappresentati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Treatmento di fine rapporto (TFR); ◆ altre indennità e somme corrisposte una tantum in occasione della cessazione del rapporto di lavoro; ✓ emolumenti relativi a prestazioni di lavoro riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di legge, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi successivi; ◆ redditi degli eredi; ◆ indennità di mobilità; ◆ trattamento di integrazione salariale corrisposto anticipatamente.
COS'È IL CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO?	<p>A norma dell'art. 23, comma 3 del D.P.R. 600/1973 la tassazione ordinaria, essendo effettuata in via provvisoria dal sostituto d'imposta, in un primo tempo, a titolo di acconto nei singoli periodi di paga, comporta l'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.</p> <p>Il conguaglio fiscale consiste nel confronto tra l'ammontare delle ritenute operate in cedolino nel corso del periodo d'imposta e l'imposta effettivamente a carico del contribuente, calcolata in ragione dei redditi erogati dal datore di lavoro nell'intero periodo (anno) di imposta.</p>

¹¹ art. 23, commi 1 e 2 del D.P.R. 600/1973.



<p>QUANDO EFFETTUARE IL CONGUAGLIO FISCALE?</p>	<p>Nelle operazioni di conguaglio il datore di lavoro deve innanzitutto assumere a riferimento le retribuzioni (in denaro e in natura) imponibili fiscalmente corrisposte in capo al lavoratore nel periodo d'imposta interessato¹².</p> <p>Il conguaglio considera tutti i redditi totalizzati dal dipendente nel corso del periodo d'imposta, e deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per i compensi dell'anno precedente, entro il 28 febbraio dell'anno successivo; ◆ in caso di cessazione del rapporto in corso d'anno, all'atto dell'elaborazione del cedolino paga di competenza dell'ultimo mese in forza in azienda. 								
<p>CALCOLO DELL'IRPEF LORDA</p>	<p>Una volta definito il reddito complessivo di riferimento, il datore di lavoro procede al calcolo dell'IRPEF lorda annua effettivamente totalizzata dal contribuente. A tal proposito è necessario applicare ai singoli scaglioni di reddito le corrispondenti aliquote percentuali, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 23% per i redditi fino a 28 mila euro; ◆ 35% per i redditi superiori a 28 mila e fino a 50 mila euro; ◆ 43% per i redditi superiori a 50 mila euro. <p>Il dipendente può chiedere l'applicazione di un'aliquota percentuale maggiore rispetto a quelle sopra descritte.</p>								
<p>DETRAZIONI FISCALI</p>	<p>Il lavoratore dipendente ha diritto ad una serie di detrazioni fiscali il cui obiettivo è quello di ridurre il peso dell'IRPEF lorda in ragione di una serie di spese / oneri ritenuti dalla normativa fiscale come meritevoli.</p> <p>Le detrazioni possono essere definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in misura fissa; ◆ in percentuale rispetto alle spese che ne determinano il diritto alla fruizione da parte del contribuente; ◆ in misura forfettaria in ragione del reddito complessivo di riferimento totalizzato dal contribuente. <p>Quest'ultimo è in particolare il caso delle detrazioni riconosciute a coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, ed è calcolata secondo le seguenti formule, diverse a seconda del reddito complessivo di riferimento:</p> <table border="1" data-bbox="443 1608 1450 1951"> <thead> <tr> <th>REDDITO COMPLESSIVO</th> <th>IMPORTO DETRAZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Non superiore a 15 mila euro</td> <td>1.955,00 (*)</td> </tr> <tr> <td>Compreso tra 15 mila e 28 mila euro</td> <td>$1.910,00 + [1.190,00 \times (28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000,00]$ (**)</td> </tr> <tr> <td>Tra 28 mila e 50 mila euro</td> <td>$1.910,00 \times [(50.000,00 - \text{reddito complessivo}) / 22.000,00]$ (**)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore</p>	REDDITO COMPLESSIVO	IMPORTO DETRAZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024	Non superiore a 15 mila euro	1.955,00 (*)	Compreso tra 15 mila e 28 mila euro	$1.910,00 + [1.190,00 \times (28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000,00]$ (**)	Tra 28 mila e 50 mila euro	$1.910,00 \times [(50.000,00 - \text{reddito complessivo}) / 22.000,00]$ (**)
REDDITO COMPLESSIVO	IMPORTO DETRAZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024								
Non superiore a 15 mila euro	1.955,00 (*)								
Compreso tra 15 mila e 28 mila euro	$1.910,00 + [1.190,00 \times (28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000,00]$ (**)								
Tra 28 mila e 50 mila euro	$1.910,00 \times [(50.000,00 - \text{reddito complessivo}) / 22.000,00]$ (**)								

¹² In virtù del principio di cassa allargato si considerano nel calcolo dell'IRPEF lorda **anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo**



	<p>a 690,00 euro. Per i rapporti di lavoro a termine la detrazione non può essere inferiore a 1.380,00 euro</p> <p>(**) Per i redditi da 25 mila a 35 mila euro l'importo risultante dev'essere aumentato di 65,00 euro</p> <p>In sede di conguaglio di fine anno il sostituto d'imposta calcola l'ammontare effettivamente spettante al dipendente a titolo di detrazioni per redditi di lavoro dipendente / assimilati in ragione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ giorni di produzione del reddito nell'anno (massimo 365 giorni); ◆ reddito complessivo rilevante per il calcolo delle detrazioni, corrisposto dallo stesso datore di lavoro, salvo eventuale diversa richiesta del dipendente di considerare i redditi corrisposti da soggetti terzi. <p>Il datore di lavoro procede al calcolo dell'imposta effettivamente a carico del contribuente, attraverso il seguente calcolo:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>IRPEF lorda¹³ – detrazioni fiscali¹⁴ = IRPEF netta 2024 a carico del lavoratore</p> </div>						
<p>RISULTATO DEL CONGUAGLIO</p>	<p>Ottenuta l'IRPEF netta 2024 il datore di lavoro la confronta con le ritenute fiscali operate a titolo d'acconto nei singoli periodi di paga.</p> <p>Dal confronto possono verificarsi due conseguenze:</p> <table border="1" data-bbox="448 1048 1458 1518"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">CONGUAGLIO PER IL DIPENDENTE</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Positivo</td> <td>Le ritenute fiscali operate a titolo d'acconto nei singoli periodi di paga (in maniera provvisoria) sono superiori all'IRPEF netta effettivamente a carico del contribuente determinata in sede di conguaglio di fine anno</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Negativo</td> <td>Le ritenute fiscali operate a titolo d'acconto nei singoli periodi di paga (in maniera provvisoria) sono inferiori all'IRPEF netta effettivamente a carico del contribuente determinata in sede di conguaglio di fine anno</td> </tr> </tbody> </table> <p>In caso di conguaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ positivo il dipendente ha diritto in busta paga ad un rimborso (netto) a titolo di imposte pagate in eccesso a titolo di acconto; ◆ negativo il dipendente subisce in cedolino una trattenuta (netta) per imposte non pagate a titolo di acconto. 	CONGUAGLIO PER IL DIPENDENTE	DESCRIZIONE	Positivo	Le ritenute fiscali operate a titolo d'acconto nei singoli periodi di paga (in maniera provvisoria) sono superiori all'IRPEF netta effettivamente a carico del contribuente determinata in sede di conguaglio di fine anno	Negativo	Le ritenute fiscali operate a titolo d'acconto nei singoli periodi di paga (in maniera provvisoria) sono inferiori all'IRPEF netta effettivamente a carico del contribuente determinata in sede di conguaglio di fine anno
CONGUAGLIO PER IL DIPENDENTE	DESCRIZIONE						
Positivo	Le ritenute fiscali operate a titolo d'acconto nei singoli periodi di paga (in maniera provvisoria) sono superiori all'IRPEF netta effettivamente a carico del contribuente determinata in sede di conguaglio di fine anno						
Negativo	Le ritenute fiscali operate a titolo d'acconto nei singoli periodi di paga (in maniera provvisoria) sono inferiori all'IRPEF netta effettivamente a carico del contribuente determinata in sede di conguaglio di fine anno						
<p>BONUS NATALE</p>	<p>Il datore di lavoro in sede di conguaglio di fine anno, avendo a disposizione il dato relativo al reddito complessivo totalizzato dal dipendente nel periodo d'imposta 2024, stabilisce altresì l'effettiva spettanza (e il relativo importo definitivo) dei bonus (netti) riconosciuti nei singoli periodi di paga a titolo di</p>						

¹³ calcolata in funzione dei redditi totalizzati nel periodo d'imposta 2024, corrisposti dallo stesso datore di lavoro ed eventualmente da soggetti terzi.

¹⁴ calcolate in ragione del reddito complessivo di riferimento totalizzato dal contribuente nel periodo d'imposta 2024.






acconto, come il bonus IRPEF¹⁵ e il bonus una tantum erogato in sede di liquidazione della tredicesima mensilità 2024¹⁶.

Dal confronto tra la somma effettivamente spettante e quella già erogata nei singoli periodi di paga possono scaturire le conseguenze – conguaglio positivo o negativo – sopra descritte con riguardo all'IRPEF netta.

¹⁵ art. 1 del D.L. 3/2020, convertito in Legge 21/2020.

¹⁶ a norma dell'art. 2-bis del D.L. 113/2024, convertito in Legge 143/2024.



PIANIFICAZIONE FISCALE 2025 E GLI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER I SOGGETTI "TRASPARENTI"

Anticipando entro fine anno alcuni atti riferiti a imprese familiari, società di persone, e S.r.l. trasparenti, è possibile attribuire rilevanza fiscale, già dal 2024 ovvero dal 2025, alle operazioni in essi contenute. In questa scheda analizziamo di quali fattispecie si tratta e quali sono le condizioni da rispettare per non differire ulteriormente gli effetti fiscali connessi a tali operazioni.

PIANIFICAZIONE FISCALE 2025 E GLI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER I SOGGETTI "TRASPARENTI"							
PREMESSA	<p>Entro fine anno i soggetti "trasparenti" (società di persone, s.r.l. trasparenti, imprese familiari) devono valutare l'opportunità di accelerare la stipula di alcuni atti, soprattutto in ambito di modifica degli assetti societari, al fine di attribuirvi rilevanza fiscale già dal 2024 e/o dal 2025.</p> <p>In particolare, le fattispecie interessate riguardano le seguenti casistiche:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SOGGETTI</th> <th>TIPOLOGIE DI ATTI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Società di persone e S.r.l trasparenti</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la cessione quote con variazione o meno della compagine sociale; ◆ la partecipazione agli utili diversa rispetto alla partecipazione al capitale </td> </tr> <tr> <td>Imprese familiari</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la costituzione di una nuova impresa; ◆ l'enunciazione dell'impresa familiare per una ditta individuale già esistente; ◆ l'ingresso di un nuovo collaboratore o l'uscita dello stesso </td> </tr> </tbody> </table>	SOGGETTI	TIPOLOGIE DI ATTI	Società di persone e S.r.l trasparenti	<ul style="list-style-type: none"> ◆ la cessione quote con variazione o meno della compagine sociale; ◆ la partecipazione agli utili diversa rispetto alla partecipazione al capitale 	Imprese familiari	<ul style="list-style-type: none"> ◆ la costituzione di una nuova impresa; ◆ l'enunciazione dell'impresa familiare per una ditta individuale già esistente; ◆ l'ingresso di un nuovo collaboratore o l'uscita dello stesso
SOGGETTI	TIPOLOGIE DI ATTI						
Società di persone e S.r.l trasparenti	<ul style="list-style-type: none"> ◆ la cessione quote con variazione o meno della compagine sociale; ◆ la partecipazione agli utili diversa rispetto alla partecipazione al capitale 						
Imprese familiari	<ul style="list-style-type: none"> ◆ la costituzione di una nuova impresa; ◆ l'enunciazione dell'impresa familiare per una ditta individuale già esistente; ◆ l'ingresso di un nuovo collaboratore o l'uscita dello stesso 						
SOCIETÀ DI PERSONE	<p>I redditi prodotti dalle società di persone sono considerati redditi dei soci componenti la compagine sociale: vale dunque il c.d. "principio della trasparenza" in virtù del quale, ai fini IRPEF, la società rappresenta uno schermo trasparente, non un soggetto autonomamente imponibile.</p> <p>In generale, infatti, tali redditi sono imputati ai soci/associati di tali enti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per competenza; ◆ indipendentemente dall'effettiva percezione dell'utile generatosi nel periodo d'imposta; ◆ in funzione della rispettiva percentuale di partecipazione agli utili. <p>L'obbligazione tributaria ricade, quindi, su ciascun socio non in base alla percezione di utili, ma per il loro status di soci.</p> <p>Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate gli effetti fiscali delle operazioni sulle quote hanno decorrenza differenziata a seconda che si tratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di modifiche della compagine sociale, tipicamente uscita di "vecchi" soci per cessione a terzi, recesso, decesso, o ingresso di "nuovi" soci (per aumento del capitale sociale o per subentro nelle quote in essere); ◆ di operazioni che non modificano la compagine sociale: scambio di quote tra i medesimi soci già presenti al 31.12 dell'anno precedente, oppure cambio 						



delle percentuali di partecipazione agli utili tra i soci esistenti.

Variazioni della compagine sociale

L'operazione che comporta una variazione delle quote di partecipazione agli utili conseguente all'uscita di vecchi soci o all'ingresso di nuovi soci **produce effetto dalla stessa**. I **soggetti "trasparenti"** che hanno in programma di far **uscire o entrare nuovi soci** con **atti stipulati entro il 31.12.2024** potranno veder riconosciuti i relativi effetti già nel **modello Redditi 2025** (per il periodo d'imposta 2024).

Esempio

Si consideri la seguente situazione relativa alla Fuego Sas:

- ◆ **capitale sociale al 31.12.2023** ripartito fra
 - ✓ 40% Tizio,
 - ✓ 35% Caio,
 - ✓ 25% Sempronio.
- ◆ in **data 20.12.2024** Caio cede il 15% della propria quota al socio Tizio e la restante parte ad un nuovo socio Tiberio.

Soci	Partecipazione utili/capitale al 31.12.2023	Partecipazione utili/capitale al 31.12.2024
Tizio	40	55
Caio	35	-
Sempronio	25	25
Tiberio	-	20

Poiché l'operazione **modifica la compagine sociale** - ingresso del nuovo socio Tiberio - l'atto produce effetto **già sul reddito 2024**. Nel modello Redditi 2025, pertanto, il reddito sarà imputato ai soci Tizio, Sempronio e Tiberio, sulla base delle relative percentuali di partecipazione agli utili: 55%, 25% e 20%

La data rilevante per stabilire il **momento** della variazione delle quote di partecipazione è rappresentata **dall'iscrizione al Registro delle imprese nei** casi di recesso del socio che per la sua esclusione.

Variazione quote di partecipazione agli utili

Se la compagine sociale resta inalterata e cambia solo la quota di partecipazione agli utili l'Agenzia delle Entrate chiarisce che occorre fare riferimento alla **situazione verificata alla chiusura dell'esercizio precedente**. In altri termini, in caso di:

- ◆ **cessione quote;**
- ◆ **modifica della quota di partecipazione** agli utili senza alcuna variazione della quota di partecipazione al capitale sociale;



	<p>le operazioni hanno effetto, ai fini fiscali, solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di stipula dell'atto pubblico / scrittura privata autenticata.</p> <p>Esempio</p> <p>Si consideri la Piastrelle & piastrelle Sas, il cui capitale al 31.12.2023 è detenuto da due soci: Bianchi (70%) e Verdi (30%).</p> <p>Il 20.12.2024 il socio Bianchi cede al socio Verdi il 15% del capitale sociale.</p> <table border="1" data-bbox="480 555 1417 808"> <thead> <tr> <th>Soci</th> <th>Partecipazione utili/capitale al 31.12.2023</th> <th>Partecipazione utili/capitale al 31.12.2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bianchi</td> <td>70</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>Verdi</td> <td>30</td> <td>45</td> </tr> </tbody> </table> <p>In presenza di compagine sociale invariata (i soci, infatti restano Bianchi e Verdi, modificandosi solo i rapporti di partecipazione degli stessi), la ripartizione del reddito per il 2024 sarà pari a: 70% al socio Bianchi e 30% socio Verdi, con applicazione delle nuove percentuali (55 / 45) soltanto a far data dal 01.01.2025 e quindi nel modello Redditi 2026</p>	Soci	Partecipazione utili/capitale al 31.12.2023	Partecipazione utili/capitale al 31.12.2024	Bianchi	70	55	Verdi	30	45
Soci	Partecipazione utili/capitale al 31.12.2023	Partecipazione utili/capitale al 31.12.2024								
Bianchi	70	55								
Verdi	30	45								
<p>S.R.L. TRASPARENTI</p>	<p>L'opzione per la trasparenza fiscale può essere esercitata solo in caso di S.r.l. interamente partecipate da persone fisiche, purché il numero di soci non sia superiore a 10 (o a 20, per le società cooperative a responsabilità limitata).</p> <p>Le società a responsabilità limitata "trasparenti" applicano le medesime regole previste per le società di persone trasparenti sopra esaminate.</p> <p>Coerentemente, anche nel caso di S.r.l. trasparenti in prossimità della fine dell'anno va considerata l'opportunità di anticipare la stipula di atti di cessione di quote. Perfezionare l'operazione entro il 31.12.2024 permetterebbe infatti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ ottenere effetti fiscali già dal 2024 se la cessione comporta un mutamento della compagine sociale; ♦ far decorrere i medesimi effetti dal 2025 se la cessione non comporta il mutamento della compagine sociale. <table border="1" data-bbox="443 1608 1453 1792"> <thead> <tr> <th>Atto stipulato entro il 31.12.2024</th> <th>Effetti fiscali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modifiche compagine sociale</td> <td>Dal 2024</td> </tr> <tr> <td>Variazione quote di partecipazione al capitale sociale e/o agli utili (con compagine sociale invariata)</td> <td>Dal 2025</td> </tr> </tbody> </table>	Atto stipulato entro il 31.12.2024	Effetti fiscali	Modifiche compagine sociale	Dal 2024	Variazione quote di partecipazione al capitale sociale e/o agli utili (con compagine sociale invariata)	Dal 2025			
Atto stipulato entro il 31.12.2024	Effetti fiscali									
Modifiche compagine sociale	Dal 2024									
Variazione quote di partecipazione al capitale sociale e/o agli utili (con compagine sociale invariata)	Dal 2025									
<p>ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI</p>	<p>Sotto il profilo fiscale, la normativa dell'associazione professionale prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ siano redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni in forma associata; ♦ il reddito sia imputato per trasparenza agli associati esistenti al 31 dicembre; ♦ in proporzione alla quota di "partecipazione agli utili". In proposito si può notare 									



	<p>come le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti se non risultano determinate diversamente:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ nell'atto pubblico o nella scrittura privata autenticata di costituzione, oppure✓ da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riferimento). <p>Detto in altri termini, gli studi associati hanno la possibilità di ragionare "ex post" effettuando la scelta entro il termine di presentazione del modello Redditi 2025 (anno d'imposta 2024) e quindi entro il 31.10.2025, sempre sulla base dell'effettivo apporto di ciascun associato.</p>
IMPRESE FAMILIARI	<p>L'impresa familiare è l'istituto nel quale prestano con continuità la propria attività lavorativa l'imprenditore e i suoi familiari, ossia i parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo, e il coniuge.</p> <p>La disciplina trova applicazione solo laddove non ricorrano gli estremi di altro rapporto di lavoro ed interviene a stabilire alcune tutele minime per i familiari che prestano in modo continuativo, anche se non in maniera esclusiva, il proprio lavoro nell'impresa familiare stessa:</p> <div data-bbox="443 1037 1439 1339" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><p style="text-align: center;">DIRITTI ECONOMICO - PATRIMONIALI</p><div style="border: 1px solid #00aaff; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"><p style="text-align: center;">Mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia</p></div><div style="border: 1px solid #00aaff; border-radius: 10px; padding: 5px;"><p style="text-align: center;">Partecipazione in modo proporzionale alla quantità e al lavoro prestato a: utili, beni acquistati con utili, incrementi dell'azienda e avviamento</p></div></div> <p>L'impresa familiare ha natura individuale e non collettiva e, quindi, è imprenditore unicamente il titolare.</p> <p>Con riferimento al reddito d'impresa, va però segnalato che esso è imputato:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ nel limite minimo del 51%, al titolare dell'impresa, per il quale rappresenterà reddito di impresa;◆ nel limite massimo del 49%, ai familiari collaboratori, per i quali configurerà reddito da partecipazione proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili, purché prestino in modo continuativo e prevalente la propria attività di lavoro nell'impresa. <p>Le quote di utili vengono imputate ai collaboratori secondo il principio di trasparenza, indipendentemente quindi dall'effettiva percezione, e non costituiscono componenti di costo nella determinazione del reddito dell'impresa, ma una mera ripartizione dell'utile complessivo.</p> <p>Diversamente, in caso di perdita, quest'ultima va imputata per intero al titolare dell'impresa familiare.</p>



Tale normativa si applica anche **alle imprese tra conviventi** per cui il reddito spettante al convivente di fatto, derivante dalla partecipazione agli utili dell'impresa del convivente, è imputabile in proporzione alla sua quota di partecipazione.

Affinché sia possibile la ripartizione degli utili è essenziale la stipula di un **atto dichiarativo**, il quale deve avere la forma di **scrittura privata autenticata** ovvero di **atto pubblico**.

CONTENUTO ATTO DICHIARATIVO
Esatta specificazione dell'impresa familiare, dell'oggetto e della sede
Generalità del titolare dell'impresa, dei collaboratori familiari e del vincolo di parentela o affinità di questi ultimi con il titolare
Sottoscrizione del titolare e di tutti i collaboratori
Espressa manifestazione della volontà che l'atto abbia valore anche per gli anni successivi (così da garantire durata ultrannuale all'atto medesimo)

L'atto dichiarativo **ha efficacia**:

- ◆ **immediata**, in caso di nuove attività avviate nel corso dell'anno,
- ◆ **differita, dal 1° gennaio** dell'anno successivo a quello della sua sottoscrizione in ipotesi di attività già in corso.

Operativamente, **le ipotesi** che si possono presentare sono le seguenti:

FATTISPECIE	EFFETTI ATTO	ESEMPIO
Nuova impresa familiare	Immediata (dal 2024)	Il sig. Mario Rossi avvia un'attività di pasticceria il 20.12.2024, costituendo contestualmente un'impresa familiare con il figlio Francesco. Considerato che gli effetti fiscali dell'impresa familiare decorrono già dal 2024 , in sede di modello Redditi PF 2025 al figlio sarà attribuita una quota del reddito 2024 prodotto in relazione all'attività svolta
Impresa esistente condotta come impresa familiare	Differita (dal 2025)	La sig.ra Viola svolge da anni attività di estetista. In data 20.12.2024 enuncia (con atto pubblico) la costituzione dell'impresa familiare con il fratello Mario: gli effetti fiscali dell'impresa familiare decorrono dal 2025 . In particolare: <ul style="list-style-type: none"> ◆ il reddito d'impresa 2024 è tassato in capo alla titolare; ◆ dal 2025 al fratello sarà imputata la quota di reddito proporzionale all'attività svolta





	<p>Ingresso nuovo collaboratore</p>	<p>Differita (dal 2025)</p>	<p>I coniugi Verdi gestiscono una pizzeria sotto forma di impresa familiare. A seguito dell'ingresso del figlio il 20.12.2024 l'atto viene modificato. Gli effetti fiscali decorrono dal 2025 e pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ il reddito d'impresa 2024 è tassato in capo ai genitori;◆ dal 2025 al figlio sarà imputata la quota di reddito proporzionale all'attività svolta
<p>Infine, in caso di cessazione, da parte di un collaboratore, dell'attività prestata nell'ambito dell'impresa familiare nel corso dell'anno, allo stesso è attribuita una quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l'anno. I requisiti della continuità e prevalenza dell'attività svolta devono essere verificati con riferimento al periodo antecedente la cessazione.</p>			





CONTRIBUTO FORMAZIONE AUTOTRASPORTO

DOMANDE DAL 10 DICEMBRE 2024

INTRODUZIONE

Al via gli **incentivi** per sostenere le attività di **formazione professionale del settore dell'autotrasporto di merci** (XV edizione). Pronte le regole per la richiesta degli **incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi** per l'annualità 2025. Con la pubblicazione in G.U. 215 del 13 settembre 2024 del [D.M 6 agosto 2024](#) sono state definite le modalità per la richiesta e l'erogazione del contributo a supporto delle attività di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto.

Le domande potranno essere **inviate dal 10 dicembre 2024**. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruire dell'agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi** sono i **soggetti destinatari** dell'incentivo e chi può fare domanda?
2. **Qual è l'importo** del **contributo** concedibile?
3. **Quali requisiti** devono avere i **corsi** svolti **con strumenti informatici**?
4. **Quali** sono i **termini e le modalità** di presentazione delle **domande**?
5. **Quali** sono le **modalità di erogazione** del contributo e gli **obblighi delle imprese** beneficiarie **ai fini della rendicontazione**?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHI SONO I SOGGETTI DESTINATARI DELL'INCENTIVO E CHI PUÒ FARE DOMANDA?

R.1. I **soggetti destinatari** dell'incentivo sono le **imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi**, i cui:

- ◆ titolari,
- ◆ soci,
- ◆ amministratori,
- ◆ nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni,

partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte **all'acquisizione di competenze** adeguate:

- ◆ alla gestione d'impresa,
- ◆ alle nuove tecnologie,
- ◆ allo sviluppo della competitività
- ◆ ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA
<ul style="list-style-type: none"> ◆ le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
<ul style="list-style-type: none"> ◆ le strutture societarie regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo.

Le iniziative **di formazione o aggiornamento professionale** sono realizzate **attraverso**:

- ◆ piani formativi aziendali,
- ◆ oppure interaziendali,
- ◆ territoriali
- ◆ o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, è necessario specificare la volontà di tutte le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonché' esplicitare l'articolazione interaziendale, territoriale o per filiera del progetto da realizzare¹⁷.

¹⁷ con riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto.



Indipendentemente dal piano formativo proposto, possono essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attività di formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti previsti.

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono, altresì, beneficiare della presente misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la **formazione professionale dei dirigenti loro dipendenti** nelle materie disciplinate dal presente decreto.



Sono **esclusi** dall'incentivo **i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli** richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto. Non sono inoltre concessi aiuti alla formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione¹⁸.

D.2. QUAL È L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE?

R.2. In generale, le risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto ammontano complessivamente ad euro 5 milioni per l'annualità 2024. Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è definito in base alla dimensione delle imprese e fissato secondo le seguenti soglie:

CATEGORIA IMPRESA	CONTRIBUTO MASSIMO
Microimprese (meno di 10 unità)	15.000 €
Piccole imprese (meno di 50 unità)	50.000 €
Medie imprese (meno di 250 unità)	100.000 €
Grandi imprese (250 unità o più)	150.000 €
Forme associate di imprese	fino a 300.000 € (pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese associate che partecipano al piano formativo)

Per la determinazione del contributo si terrà altresì conto dei **seguenti massimali**:

- ◆ **Ore di formazione:** 30 per ciascun partecipante;
- ◆ **Compenso della docenza in aula:** 120,00 euro per ogni ora;
- ◆ **Compenso dei tutor:** 30,00 euro per ogni ora;
- ◆ **Servizi di consulenza** a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.

Fermi restando i suddetti massimali, **le spese complessive** inerenti **all'attività didattica** di cui:

- ◆ personale docente,
- ◆ tutor,
- ◆ spese di trasferta,
- ◆ materiali e forniture con attinenza al progetto,
- ◆ ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo

¹⁸ ai sensi dell'art. 31, comma 2 del regolamento (CE) n. 651/2014.



per il progetto di formazione

- ◆ e costo dei servizi di consulenza direttamente legati all'iniziativa formativa,

dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.



Relativamente ad ogni progetto formativo, è possibile **optare per la formazione a distanza.**

D.3. QUALI REQUISITI DEVONO AVERE I CORSI SVOLTI CON STRUMENTI INFORMATICI?

R.3. Qualora si opti per la **formazione a distanza**, i **corsi**, che verranno svolti con strumenti informatici, devono avere i **seguenti requisiti**:

- ◆ **l'attività formativa** deve essere svolta **attraverso gli strumenti di video conferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori** consentendo, altresì, la condivisione dei documenti;
- ◆ **l'intero corso deve essere video registrato** consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
- ◆ i **docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità**, e per ciascuno di essi deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della video conferenza;
- ◆ le **registrazioni dell'attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate**, registrate in formato elettronico e conservate per cinque anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell'amministrazione;
- ◆ al **soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.**

Ai fini del finanziamento, l'attività formativa deve essere avviata a partire **dal 27 febbraio 2025 e deve avere termine entro il 1° agosto 2025**. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi al 13 settembre 2024¹⁹.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
dal 27 febbraio 2025 al 1° agosto 2025

D.4. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE?

R.4. Le **domande** per accedere al contributo dovranno essere inviate **tramite PEC** a partire **dal 10 dicembre 2024 ed entro il 23 gennaio 2025, esclusivamente** alla Società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture e i trasporti a cui viene affidata l'istruttoria delle domande, il monitoraggio e i controlli, **all'indirizzo email: ram.formazione2025@pec.it.**

Le **domande sottoscritte** con **firma digitale dal rappresentante legale** dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, specificando nell'oggetto: **"Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 15"**.

¹⁹ data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del 6 agosto 2024 in commento.



**PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA**



Entro il 23 gennaio 2025 tramite PEC

ram.formazione2025@pec.it

indicando nell'oggetto

**“Domanda di ammissione incentivo formazione
professionale edizione 15”**

Al fine di evitare la concessione del contributo in misura doppia, ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, **può presentare una sola domanda** di accesso al contributo.

Al **momento della compilazione della domanda** dovranno essere **obbligatoriamente indicati**, a pena di inammissibilità, oltre ai **dati identificativi del richiedente** ed alle altre informazioni, **i seguenti elementi**:

- a) **il soggetto attuatore delle azioni formative²⁰** che non potrà in alcun caso essere modificato successivamente alla presentazione della domanda;
- b) **il programma del corso** (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari dell'iniziativa);
- c) **dichiarazione²¹** con la quale il **soggetto attuatore designato dall'impresa attesti la presa visione del corso formativo presentato** e si impegni a realizzarlo nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto;
- d) **il preventivo della spesa** suddiviso nelle seguenti voci:
 - ✓ **costi della docenza in aula;**
 - ✓ **costi dei tutor;**
 - ✓ **altri costi per l'erogazione della formazione;**
 - ✓ **spese di viaggio** relative a formatori e partecipanti alla formazione (sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità);
 - ✓ **materiali e forniture** con attinenza al progetto;
 - ✓ **ammortamento degli strumenti** e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
 - ✓ **costi dei servizi di consulenza** relativi all'iniziativa formativa programmata;
 - ✓ **costi di personale** dei partecipanti al progetto di formazione;
 - ✓ **spese generali indirette**, secondo le modalità dettate dall'art. 31 del regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data 17 giugno 2014, imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato;
- e) **il calendario del corso** (materia trattata, giorno, ora ed eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice di accesso se svolto in videoconferenza). **Qualsiasi modifica** di uno o più dei predetti elementi del calendario del corso dovrà essere **comunicata online** - accedendo ad

²⁰ conformemente all'art. 3, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009.

²¹ resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



apposita applicazione informatica che sarà pubblicata sul sito www.ramspa.it - **almeno tre giorni prima** rispetto alla prima data che si intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore. La documentazione inviata ad altro indirizzo di posta elettronica certificata o ad altro indirizzo di posta elettronica non sarà oggetto di lavorazione. Per tali casi, la modifica potrà infatti essere effettuata online in un termine di tempo anche inferiore ai tre giorni, ma la variazione dovrà essere documentata e motivata oggettivamente a pena di esclusione della giornata formativa modificata.

D.5. QUALI SONO LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E GLI OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE?

R.5. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà **al termine della realizzazione del progetto formativo**, che dovrà essere **completato entro** e non oltre **il 1° agosto 2025**.

Entro la data del 26 settembre 2025, a pena di decadenza dal beneficio, dovrà essere inviata, tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo ram.formazione2025@pec.it specifica rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti da fatture quietanziate in originale o copia conforme, specificando nell'oggetto: **«Rendicontazione corsi incentivo formazione professionale edizione 15»**.

Nel caso in cui **l'attività formativa venga avviata prima della chiusura fase procedimentale di istruttoria di ammissibilità della domanda**, le giornate formative svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai fini del contributo.

RENDICONTAZIONE Entro il 26 agosto 2025

La documentazione dovrà essere **sottoscritta con firma digitale** dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.

A tale documentazione deve essere allegata una **relazione di fine attività** debitamente sottoscritta dall'impresa, dal consorzio o dalla cooperativa, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza.



La **documentazione contabile** dovrà, a pena di inammissibilità, essere **certificata da un revisore legale indipendente** e iscritto nell'apposito registro dei revisori legali²².

All'atto della **rendicontazione** dovranno, inoltre, **essere allegati** i seguenti documenti:

DOCUMENTI DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE

- a) **elenco dei partecipanti in formato Excel** e, in caso di dipendenti o addetti, nonché dirigenti, indicazione del contratto di lavoro applicato. Nel caso delle strutture

²² Il relativo costo potrà essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui all'art. 3, comma 7, lettera d), punto 7, ma non concorrerà a determinare le soglie previste dall'art. 3, comma 4, del [presente decreto](#).



societarie, anche in forma associata²³, andrà allegato l'elenco in formato Excel completo delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada (ovvero all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano la professione di autotrasportatore esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero dei singoli partecipanti e, in caso di dipendenti o addetti, nonché dirigenti, il relativo contratto di lavoro applicato;

- b) **dettaglio dei costi per singole voci.** In caso di consorzi/cooperative riportando anche il dettaglio dell'eventuale costo sostenuto dalle singole imprese associate;
- c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di **lavoratori svantaggiati o disabili**;
- d) documentazione comprovante **l'eventuale caratteristica di micro, piccola o media impresa**;
- e) se la **formazione è svolta a distanza**, la **registrazione dei corsi convalidata dall'ente attuatore** da cui risulti la presenza dei partecipanti e da cui sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;
- f) **registri di presenza** firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;
- g) **dichiarazione del tutor o responsabile del corso²⁴ attestante la veridicità delle informazioni riportate nei registri di presenza** e/o nei tracciati della formazione svolta in modalità e-learning di cui al punto e);
- h) **dichiarazione dell'ente di formazione⁴⁶** attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso;
- i) **dichiarazione con la quale l'impresa di autotrasporto⁴⁶** conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;
- j) **coordinate bancarie** dell'impresa.

Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione, **l'importo complessivo dei costi preventivati** o anche uno solo dei parametri **venga superato**, il **piano dei costi verrà riparametrato** d'ufficio sulla base dei limiti massimi prefissati.

Qualora, invece, dovesse risultare la **mancanza di uno o più documenti giustificativi delle attività o dei costi sostenuti**, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno invitati, per una sola volta, ad **integrare la documentazione entro il termine perentorio di quindici giorni**. Decorso

²³ di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

²⁴ resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.



tale termine di tempo, **l'istruttoria verrà conclusa** sulla base della sola documentazione valida disponibile.

Successivamente, la Commissione²⁵ istituita al fine di valutare le istanze presentate, procede, alla **verifica dei requisiti di ammissibilità**. L'Amministrazione, tramite posta elettronica certificata, comunica alle imprese l'eventuale esclusione.

Contestualmente **la Commissione e il soggetto gestore** «Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni» **procederanno alla pubblicazione sul sito www.ramspa.it** nella sezione *Incentivi > Formazione > Formazione XIV Edizione* e *sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci > Documentazione > Autotrasporto Contributi ed Incentivi*, **dell'elenco delle domande presentate**, completo dell'indicazione delle **rispettive somme di spesa preventivate**, con l'indicazione dell'avanzamento delle fasi procedurali, che verrà aggiornato periodicamente secondo l'evoluzione delle singole fasi procedurali.

Scaduto il termine per la presentazione di tutte le rendicontazioni, la Commissione, valutati gli esiti dell'attività istruttoria sulle rendicontazioni presentate, **entro 150 giorni redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo** e lo comunica alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, per i conseguenti adempimenti.

²⁵ Istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009.



PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 431551 del 3 dicembre 2024](#)

Definizione della **percentuale del credito d'imposta** spettante per l'anno 2024 alle **fondazioni di origine bancaria (FOB)**, di cui all'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 57/E del 3 dicembre 2024](#)

Istituzione delle **causali contributo** per il versamento, tramite modello F24, dei **contributi all'INPS da destinare ad Enti Bilaterali**.

[Risoluzione 58/E del 3 dicembre 2024](#)

Istituzione dei **codici tributo** per il versamento, tramite il modello "F24 Accise", delle **somme dovute dai concessionari del settore dei giochi** relative ai saldi per i **concorsi pronostici sportivi**, per l'**ippica** nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici, nonché per l'ippica d'agenzia.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte alle istanze di interpello pubblicate** dall'Agenzia delle Entrate in **questa settimana** dalla **n. 233 del 29.11.2024 alla n. 246 del 05.12.2024** sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate ai seguenti link:

- ◆ [Risposte alle istanze di interpello di NOVEMBRE 2024](#)
- ◆ [Risposte alle istanze di interpello di DICEMBRE 2024](#)



PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Principio 5 del 5 dicembre 2024](#)

Fruizione delle agevolazioni "**Prima casa under 36**"
– Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215,
convertito con legge 23 febbraio 2024 n. 18 -
Proroga dei termini per la spettanza del beneficio –
Stipula del contratto definitivo entro il 31 dicembre
2024, se preceduto da un preliminare registrato
entro il 31 dicembre 2023



LO SCADENZARIO DAL 06.12.2024 AL 20.12.2024

Lunedì 9 dicembre 2024

I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater devono provvedere al versamento della **6° rata del debito residuo** che è stato **comunicato dall'Agente della riscossione** per perfezionare la "**definizione agevolata**" dei **carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**. In considerazione dei **5 giorni di tolleranza** concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati **entro lunedì 9 dicembre 2024**.

Ricordiamo che l'importo dovuto a titolo di Definizione agevolata poteva essere effettuato:

- ◆ in un'**unica soluzione**, entro il 31 ottobre 2023;
- ◆ oppure, in un numero massimo di **18 rate** (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Giovedì 12 dicembre 2024

I contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i soggetti di cui agli articoli da 10 a 22 del D.lgs. n. 13 del 2024, che:

- ◆ hanno **presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi** entro il **31 ottobre 2024**
- ◆ e che **non hanno aderito al concordato preventivo biennale**,

possono farlo presentando entro il **12 dicembre 2024** una **dichiarazione integrativa**.

Questa possibilità è **esclusa** nei casi in cui nella suddetta **dichiarazione integrativa** siano indicati:

- ◆ un **minore imponibile**



- ♦ o, comunque, un **minore debito** d'imposta ovvero un **maggiore credito**

rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.

Inoltre, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, **sono esclusi** i **contribuenti** esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al **regime forfetario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di stabilità 2015.

Lunedì 16 dicembre 2024

I Contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2023** relativo al **periodo d'imposta 2023** risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il **versamento della prima rata il 16.03.2024** (18 marzo in quanto il 16 cade di sabato), **devono versare la 10° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile** (per la presente rata, 2,97%), tramite modello F24 con modalità telematiche.

I **contribuenti IVA** che hanno effettuato il **primo versamento entro il 31 luglio 2024** (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001), devono versare la **6° rata** con l'applicazione degli **interessi mensili dello 0,33%** (ricordiamo che l'intero importo da rateizzare deve essere **preventivamente maggiorato dello 0,40%** per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e il 30.06.2024 a titolo di interesse corrispettivo + ulteriore maggiorazione dello 0,40%, ad eccezione dei soggetti ISA, e poi suddiviso in rate mensili di uguale importo).

Per i **soggetti ISA e i contribuenti forfettari e minimi** che hanno scelto di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) **entro il 30 agosto** con la maggiorazione dello 0,40%, si tratta della **5° rata**.

Lunedì 16 dicembre 2024

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato



	con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.
Lunedì 16 dicembre 2024	I soggetti IVA devono procedere all'emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente . La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
Lunedì 16 dicembre 2024	I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di novembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 16 dicembre 2024	I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente , utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 16 dicembre 2024	Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, e le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente .
Lunedì 16 dicembre 2024	I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di



Lunedì 16 dicembre 2024

continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Lunedì 16 dicembre 2024

I sostituti d'imposta devono **versare le ritenute operate** nel mese di **novembre 2024** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Lunedì 16 dicembre 2024

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **novembre** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Lunedì 16 dicembre 2024

I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese di novembre** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Lunedì 16 dicembre 2024

I **soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di



Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 16 dicembre 2024

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel **mese di novembre**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 16 dicembre 2024

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita** stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, **corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 16 dicembre 2024

I proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili per i quali l'IMU è dovuta, ad eccezione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali, devono provvedere al versamento del **saldo IMU 2024**. Il versamento è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote applicabili all'anno 2024.

Lunedì 16 dicembre 2024

I **contribuenti** tenuti ad effettuare i **versamenti** risultanti dalle **dichiarazioni dei redditi** annuali delle **persone fisiche**, delle **società di persone e degli enti ad esse equiparati** e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) e i **soggetti IRES** che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e **hanno scelto il pagamento rateale** effettuando il **primo versamento entro il 1° luglio 2024** (il 30 giugno 2024 cade di domenica), devono **versare la 7° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 1,82%**.

Per i soggetti che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 ed effettuato il **primo versamento entro il 31 luglio**, si tratta della **6° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 1,50%**. In questo caso l'importo da rateizzare doveva essere preventivamente maggiorato dello 0,40%, ad



esclusione dei soggetti ISA e forfetari (secondo quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. 13/2024).

Per i soggetti ISA e i contribuenti forfetari e minimi che hanno scelto di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, si tratta della 5° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.

Venerdì **20 dicembre 2024**

Versamento dell'**ottava e ultima rata** della **sanzione ridotta a 1/18** del minimo a seguito di **ravvedimento speciale** previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, **commi da 174 a 178**, per chi ha scelto il **versamento rateale**.

Ricordiamo che le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali di cui ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173) relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti possono essere **oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale** delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate. Il versamento poteva essere eseguito entro il 02.10.2023 (il 30 settembre cade di sabato, termine prorogato a seguito della conversione in legge del decreto bollette n. 34/2023, in luogo del 31.03.2023), ma poteva essere **frazionato in otto rate trimestrali** di pari importo con scadenza della **prima rata entro il 02.10.2023**. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente **entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024**, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

*N.B. Per quanto riguarda invece le **violazioni relative all'anno 2022**, i soggetti che hanno **aderito all'istituto del ravvedimento speciale entro il 31 maggio 2024** (usufruendo della proroga prevista dal DL n. 39/2024) se hanno optato per la rateizzazione, entro oggi dovranno versare la **quarta e ultima rata maggiorata** degli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024.*





Per il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione, vanno utilizzati i codici tributo individuati con la [risoluzione 6/2023](#).

